



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0023(COD)

15.4.2015

EMENDAMENTI 48 - 329

Progetto di relazione
Timothy Kirkhope
(PE549.223v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Proposta di direttiva
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Emendamento 48
Jan Philipp Albrecht

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Proposta di reiezione

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha ancora fornito prove della necessità e proporzionalità di un sistema di dati PNR a livello UE. Neppure il gruppo di lavoro "articolo 29", il garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali, sono convinti e si oppongono a questa misura. Si veda anche il considerando 4 bis (nuovo) sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di conservazione dei dati.

Emendamento 49
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. en

Emendamento 50

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

Emendamento

1. respinge la proposta di direttiva;

Or. fr

Emendamento 51

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozeberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Michał Boni, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Rachida Dati, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

- vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo (2015/2530(RSP)),

Or. en

Emendamento 52

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla

Emendamento

2. è del parere che si dovrebbe adottare un approccio mirato e più efficace, orientato ai gruppi a rischio, anziché considerare

sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

tutti i passeggeri come potenziali terroristi o criminali;

Or. fr

Emendamento 53

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton

**Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 bis (nuovo)**

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 bis. sottolinea che la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata è ostacolata, da un lato, dalla convenzione di Schengen che rende impossibili i controlli alle frontiere interne e, dall'altro, dalla mancanza di controlli alle frontiere esterne;

Or. fr

Emendamento 54

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton

**Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 ter (nuovo)**

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 ter. ritiene che la raccolta generalizzata dei dati PNR a fini di polizia non sia conforme al concetto di protezione dei dati e della vita privata dei passeggeri;

Or. fr

Emendamento 55

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 quater. si oppone al trasferimento dei dati PNR a paesi terzi ed è preoccupato per l'eventuale uso che questi ultimi potrebbero farne;

Or. fr

Emendamento 56

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e *dei* reati gravi

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e *di alcuni tipi di* reati
gravi *di natura transnazionale*

Or. en

Emendamento 57

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi

Emendamento

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi **di**
natura transnazionale

Or. en

Emendamento 58

**Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard
Deprez, Petr Ježek**

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

***DIRETTIVA* DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi

Emendamento

Proposta di

***REGOLAMENTO* DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi **di**
natura transnazionale

*(Se l'emendamento è adottato, le modifiche
si applicano a tutto il testo)*

Or. en

Motivazione

Modifica dello strumento giuridico da direttiva a regolamento.

Emendamento 59

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi **di
natura transnazionale**

Or. en

Emendamento 60

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e
l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo **16, l'articolo** 82, paragrafo 1,
lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2,
lettera a),

Or. en

Emendamento 61

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visti gli articoli 7 e 8 e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 62

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Scopo della presente direttiva è armonizzare le legislazioni degli Stati membri al fine di creare un quadro normativo unico per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

Or. it

Emendamento 63

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione

soppresso

quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto³³. Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta della Commissione, all'epoca non ancora adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta.

³³ COM(2007) 654.

Or. en

Emendamento 64
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"³⁴ invita la Commissione a presentare una proposta sull'uso dei dati PNR al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi.

soppresso

³⁴ Documento n. 17024/09 del Consiglio del 2.12.2009.

Or. en

Emendamento 65
Hugues Bayet

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I recenti avvenimenti hanno dimostrato la necessità di formulare una risposta più efficace alle minacce che l'Unione deve affrontare in materia di sicurezza. Qualsiasi dispositivo supplementare in tale ambito deve naturalmente rispettare i diritti fondamentali, dimostrare la propria efficacia ed essere proporzionato rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Or. fr

Emendamento 66
Hugues Bayet

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Per rafforzare la lotta al terrorismo occorre innanzitutto utilizzare nel modo più efficace possibile gli strumenti esistenti (p.es. il SIS II) in materia di controllo delle frontiere esterne e di scambio di informazioni tra Stati membri. Tale efficacia dipende direttamente dalla continua e completa alimentazione di tali strumenti da parte delle autorità preposte dei diversi Stati membri nonché dalla collaborazione attiva e approfondita tra le loro autorità di polizia e servizi di intelligence.

Or. fr

Emendamento 67
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso, con sentenza dell'8 aprile 2014, che immagazzinare una massa di dati personali generati a scopo commerciale a fini di attività di contrasto riguardanti persone per le quali non esiste alcun indizio specifico o quantomeno un nesso, ancorché indiretto, con una minaccia o rischio viola la Carta dei diritti fondamentali. La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE è stata dichiarata invalida.^{1 bis}

^{1 bis} ***Sentenza della Corte, dell'8 aprile 2014, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland contro Seitlinger e altri.***

Or. en

Emendamento 68
Vicky Maeijer

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Reintrodurre controlli effettivi alle

frontiere interne ed esterne dell'Unione europea rappresenta l'unico strumento realmente efficace nella lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale.

Or. nl

Emendamento 69
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Quest'affermazione non è comprovata, pertanto dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 70
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR possono contribuire a prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale, e rafforzare così la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 71
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR **sono necessari** per prevenire, accertare, indagare e perseguire **efficacemente** i reati di terrorismo e **i** reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR **possono essere uno strumento utile** per prevenire, accertare, indagare e perseguire **alcuni tipi di** reati gravi **di natura transnazionale**, e rafforzare così la sicurezza interna.

Or. en

Motivazione

Finora la Commissione non ha fornito prove della necessità e proporzionalità del trattamento di tutti i dati PNR.

Emendamento 72
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR **sono necessari per** prevenire, accertare, indagare e perseguire **efficacemente** i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR **possono contribuire a** prevenire, accertare, indagare e perseguire **efficacemente** i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 73
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR *sono necessari per* prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR *possono contribuire a* prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e *costituiscono uno degli strumenti per* rafforzare così la sicurezza interna.

Or. fr

Emendamento 74
Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR sono *necessari* per prevenire, accertare, indagare e perseguire *efficacemente* i reati di terrorismo e i reati gravi, *e rafforzare così* la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR sono *raccolti* per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, *con il fine di rafforzare* la sicurezza interna.

Or. it

Emendamento 75
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR *sono necessari* per prevenire, accertare, indagare e perseguire

Emendamento

(5) I dati PNR *possono essere uno strumento utile* per prevenire, accertare,

efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, *e rafforzare così la sicurezza interna.*

indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi *di natura transnazionale.*

Or. it

Emendamento 76
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi *di natura transnazionale*, e rafforzare così la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 77
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi **di natura transnazionale**, tra cui il terrorismo.

Or. en

Emendamento 80
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR *aiutano* le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire *i* reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per *raccogliere* prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR *possono aiutare* le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire *alcuni tipi di* reati gravi *di natura transnazionale*, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per *trovare le* prove *necessarie* e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Or. en

Emendamento 81
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR *aiutano* le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire *i* reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR *possono aiutare* le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire *alcuni tipi di* reati gravi *di natura transnazionale*, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Or. en

Emendamento 82
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR *aiutano* le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR *possono aiutare* le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Or. fr

Emendamento 83
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi *di natura transnazionale*, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Or. en

Emendamento 84
Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, **tra cui** il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di **prevenzione, accertamento e** contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi **e** il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Or. fr

Emendamento 85
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di

Emendamento

(7) Affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che l'uso dei dati PNR **sia limitato** ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Or. en

Emendamento 86
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. *Usando* i dati PNR le autorità di contrasto *possono* far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. *Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.*

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi *di natura transnazionale* o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. I dati PNR *possono aiutare* le autorità di contrasto *a* far fronte alla minaccia insita nei reati gravi *di natura transnazionale* e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati.

Or. en

Emendamento 87
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR *consentono* alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che *gli aspetti dell'uso* dei dati PNR *relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai* reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Emendamento

(7) I dati PNR *possono consentire* alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi *di natura transnazionale* o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che *il trattamento* dei dati PNR *sia limitato ad alcuni* reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati, *e soltanto a quei voli per i quali, sulla base di un'ordinanza giudiziaria, sussista un rischio elevato comprovato che tra i passeggeri vi siano alcune persone coinvolte in reati gravi di natura transnazionale e nel terrorismo.*

Or. en

Emendamento 88

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR **consentono** alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. **Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.**

Emendamento

(7) I dati PNR **possono consentire** alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di **alcuni tipi di** reati gravi **di natura transnazionale** o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche.

Or. en

Emendamento 89

Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare **anche** persone "non note", ossia mai sospettate prima di

gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Or. it

Emendamento 90 **Sylvie Guillaume**

Proposta di direttiva **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) I dati PNR **consentono** alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi

Emendamento

(7) I dati PNR **possono consentire** alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di

limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Or. fr

Emendamento 91

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui **probabile** coinvolgimento è **rilevato** da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. **Usando** i dati PNR **le autorità di contrasto possono** far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi **di natura transnazionale** o di terrorismo, ma il cui **possibile** coinvolgimento **emerge con alto grado di probabilità** da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. I dati PNR **potrebbero rappresentare uno strumento, inter alia, utile nel** far fronte alla minaccia insita nei reati gravi **di natura transnazionale** e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Or. it

Emendamento 92

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono **alle autorità di contrasto** di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi **o di terrorismo**, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi **e nel terrorismo** in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi **di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati**.

Emendamento

(7) I dati PNR consentono di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di **terrorismo e di** reati gravi, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita **nel terrorismo e** nei reati gravi in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati **al terrorismo e ai reati gravi in questione**.

Or. en

Emendamento 93

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile

coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi **di natura transnazionale** e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati, **il che rappresenta una condizione indispensabile affinché l'uso di tali dati da parte delle autorità di contrasto sia proporzionale.**

Or. en

Emendamento 94
Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono **far fronte alla** minaccia insita **nei reati gravi e** nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto **e alle autorità di prevenzione e di accertamento** di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto **e le autorità di prevenzione e accertamento** possono **contrastare la** minaccia insita nel terrorismo **e nelle forme gravi di criminalità** in una prospettiva diversa

quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi *di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati*.

rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati *al terrorismo e ai reati gravi in questione*.

Or. fr

Emendamento 95
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato all'obiettivo specifico *di sicurezza* perseguito dalla presente direttiva.

Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere *necessario e* proporzionato all'obiettivo specifico perseguito dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 96
Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato all'obiettivo specifico *di sicurezza* perseguito dalla presente direttiva.

Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato *e necessario* all'obiettivo specifico perseguito dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato all'obiettivo specifico **di sicurezza** perseguito dalla presente direttiva.

Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere **necessario e** proporzionato all'obiettivo specifico perseguito dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 98
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il trattamento automatizzato dei dati PNR è molto meno intrusivo dei controlli fisici alle frontiere o dei mandati di perquisizione spiccati nei confronti di compagnie aeree ed operatori economici diversi dai vettori aerei. Tale trattamento, durante il quale più del 99% dei dati non viene in realtà mai esaminato dall'operatore, consente di condurre le indagini su reati gravi e sul terrorismo garantendo nel contempo tempi di attesa più brevi e maggiore efficienza degli spostamenti dei viaggiatori negli aeroporti.

Or. de

Emendamento 99
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) Il trattamento automatizzato dei dati deve avvenire su masse di dati in base a regole prestabilite dall'autorità competente o da Europol su rotte specifiche, al fine di individuare una criminalità specifica, e non consentire l'accesso a dati individuali. Ai fini dell'obiettivo della presente direttiva, il trattamento deve essere effettuato sull'intero insieme di dati disponibili, che deve essere visibile agli operatori soltanto qualora il trattamento generi un riscontro.

Or. en

Emendamento 100
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'uso dei dati PNR e delle informazioni anticipate sui passeggeri ha costituito, in alcuni casi, un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, e di maggior valore delle attività di contrasto.

soppresso

Or. en

Emendamento 101
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'uso dei dati PNR e delle informazioni anticipate sui passeggeri ha costituito, in alcuni casi, un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, e di maggior valore delle attività di contrasto.

soppresso

Or. it

Emendamento 102
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'uso dei dati PNR e delle informazioni anticipate sui passeggeri ha costituito, in alcuni casi, un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, e di maggior valore delle attività di contrasto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Finora la Commissione non ha fornito prove della necessità e proporzionalità del trattamento di tutti i dati PNR.

Emendamento 103

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'uso dei dati PNR e delle informazioni anticipate sui passeggeri **ha costituito**, in alcuni casi, un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, e di maggior valore delle attività di contrasto.

Emendamento

(9) L'uso dei dati PNR e delle informazioni anticipate sui passeggeri **può costituire**, in alcuni casi, un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, e di maggior valore delle attività di contrasto.

Or. en

Emendamento 104

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 105

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 106

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Elissavet Vozemberg, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea, ***voli intra-UE da uno Stato membro a un altro e voli nazionali con destinazione finale nello stesso Stato membro, e degli operatori economici diversi dai vettori aerei coinvolti nella prenotazione di tali voli.***

Emendamento 107
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale*** è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Or. it

Emendamento 108
Ana Gomes, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale*** è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea, ***inclusi i voli charter, e di altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali che operano voli privati e voli merci privati.***

Or. en

Emendamento 109
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che **stabiliscano** obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che **uniformano e limitano strettamente gli** obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 110
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e **i** reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e **alcuni tipi di** reati gravi **di natura transnazionale** è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 111

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Scopo della presente direttiva è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità del pubblico, nel pieno rispetto delle libertà individuali, nonché creare un quadro normativo per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra Stati membri e autorità di contrasto incaricate della prevenzione e repressione del terrorismo e dei reati gravi.

Or. en

Emendamento 112

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

(11) I vettori aerei, ***gli agenti di viaggio e altri soggetti che raccolgono dati PNR*** già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei, ***agli agenti di viaggio o ad altri soggetti che raccolgono dati PNR*** di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

Or. en

Emendamento 113

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano, Elissavet Vozemberg, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei** di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei**.

Or. en

Emendamento 114

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Marju Lauristin, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei. **Per i voli charter, privati e merci, i dati PNR devono essere raccolti e**

trasferiti all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 115

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Monika Hohlmeier, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Elissavet Vozemberg, Nadine Morano, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

**Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, vendono viaggi "tutto compreso" che utilizzano voli charter per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei clienti senza però necessariamente trasferire i dati alla linea aerea che opera il volo passeggeri.

Or. en

Emendamento 116

Sophia in 't Veld, Gérard Deprez

**Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) I vettori aerei, gli agenti di viaggio e altri soggetti che raccolgono dati PNR già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri per le loro finalità commerciali. Il presente regolamento non deve imporre ai vettori aerei, agli agenti di

viaggio o ad altri soggetti che raccolgono dati PNR di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 117

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri devono farsi carico dei costi relativi all'uso, alla conservazione e allo scambio dei dati PNR.

Or. en

Emendamento 118

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, ***e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del***

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷.

Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri³⁸. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ **GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.**

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

Or. en

Emendamento 119

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, **e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri³⁸. Gli Stati membri possono tuttavia**

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷.

escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ ***GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.***

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

Or. en

Emendamento 120

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano, Elissavet Vozemberg, Kinga Gál, Barbara Matera, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia ***mutuata dagli articoli da 1 a 4 della*** decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, ***e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della*** decisione ***quadro 2002/584/GAI*** del Consiglio, ***del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri***³⁸. ***Gli Stati membri possono tuttavia***

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo ***utilizzata nella presente direttiva*** sia ***la stessa di quella impiegata nella*** decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷ ***modificata dalla*** decisione ***2008/919/GAI*** del Consiglio. ***L'espressione "reati gravi" impiegata nella presente direttiva comprende i reati elencati all'articolo 2, paragrafo 1.***

escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ *GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.*

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

Or. en

Emendamento 121
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che *la definizione* di reati gravi *sia mutuata dall'articolo 2* della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri³⁸. *Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al*

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che *il novero* di reati gravi *di natura transnazionale, incluso nella presente direttiva, sia effettuato selezionando alcune delle fattispecie di reato elencate nell'articolo 2, paragrafo 2,* della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri³⁸ *e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.*

principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di escludere i reati gravi così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio che non hanno natura transnazionale e i reati minori per i quali il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non è ritenuto conforme al principio di proporzionalità.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Or. it

Emendamento 122

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata ***dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo***³⁷, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri³⁸. ***Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata***

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata ***dalla definizione dei reati ai sensi del diritto nazionale e includa i viaggi a scopo di perpetrare, pianificare o preparare atti terroristici o per impartire o ricevere addestramento terroristico, conformemente alla risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo***, e che la definizione di reati gravi ***impiegata nella presente direttiva*** sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra

dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Stati membri³⁸.

³⁷ *GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).*

³⁸ *GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.*

³⁸ *GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 123 **Jan Philipp Albrecht**

Proposta di direttiva **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che la definizione di reati gravi sia *mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*³⁸. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. *È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.*

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che la definizione di reati gravi *di natura transnazionale* sia *limitata alla tratta di esseri umani definita all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime^{1 bis}, al traffico illecito di stupefacenti definito all'articolo 2 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti*³⁸, e al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi definito all'articolo 2 ter della direttiva 2008/51/CE del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa al

controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi^{1 ter}. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

^{1 bis} **GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.**

³⁸ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.

^{1 ter} **GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.**

Or. en

Emendamento 124

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Marju Lauristin

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata ***dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo***³⁷, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri³⁸. ***Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia***

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata ***dalla definizione dei reati ai sensi del diritto nazionale e includa i viaggi a scopo di perpetrare, pianificare o preparare atti terroristici o per impartire o ricevere addestramento terroristico, conformemente alla risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.***

conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

³⁷ *GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).*

³⁸ *GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 125
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, *del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*³⁸. Gli Stati membri *possono* tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. *È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro*

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³⁷, e che la definizione di reati *gravi di natura transnazionale* sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio *e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*. Gli Stati membri *devono* tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

³⁸ **GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.**

³⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

Or. en

Emendamento 126

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Marju Lauristin, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (unità informazioni sui passeggeri) dello Stato membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei.

Emendamento

(13) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (unità informazioni sui passeggeri) dello Stato membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei **e gli altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali.**

Or. en

Emendamento 127

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (unità informazioni sui passeggeri) dello Stato

Emendamento

(13) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (unità informazioni sui passeggeri) dello Stato

membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei.

membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei *e gli operatori economici diversi dai vettori aerei.*

Or. xm

Emendamento 128
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) La Commissione è tenuta a garantire che tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione, come ad esempio le agenzie, a cui le disposizioni della presente direttiva o le conseguenti norme di attuazione negli Stati membri impongono oneri aggiuntivi, siano dotate di adeguate risorse supplementari sia in termini finanziari che di personale.

Or. de

Emendamento 129
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (Unità d'informazione sui passeggeri) a livello UE, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 130

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR **richiesti**, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di ***riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei*** diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR **devono** contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri **che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna**.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di ***tutelare i*** diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale, ***sociale*** o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR **possono** contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri.

Or. en

Emendamento 131
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, **di cui all'allegato della presente direttiva**, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. fr

Emendamento 132

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, **migliorando così la sicurezza interna nell'UE** e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale **o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.**

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi **di natura transnazionale, garantendo** la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In **particolare, in** tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale, **etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, le tendenze sessuali o l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere solo i dati elencati nella presente direttiva.**

Or. it

Emendamento 133

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi ***di natura transnazionale***, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 134

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano, Elissavet Vozemberg, Kinga Gál, Michał Boni, Frank Engel, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) **Gli elenchi di** dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali **elenchi** non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) **I** dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali **insiemi di dati** non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 135
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere **compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche** di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali **dei cittadini**, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali **elenchi** non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, **di cui all'allegato della presente direttiva**, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere **limitati alla quantità minima di dati strettamente necessaria e proporzionata per** prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi **di natura transnazionale in casi specifici**, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali **delle persone**, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali **dati** non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 136

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine **razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche**, l'appartenenza sindacale **dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale**. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi **di natura transnazionale**, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, **applicando norme elevate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione n. 108 e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo**. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare **il sesso, la razza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la convinzione religiosa o filosofica, l'opinione politica, l'appartenenza a una minoranza nazionale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato**. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 137

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire *i* reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che *possano rivelare* l'origine *razziale o* etnica, le opinioni politiche, le convinzioni *religiose o* filosofiche, l'appartenenza *sindacale dell'interessato, né* dati relativi *al suo* stato di salute o alla *sua* vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o *alcuni tipi di* reati gravi *di natura transnazionale*, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali *sensibili* che *rivelino la razza o* l'origine etnica, le opinioni politiche, *la religione o* le convinzioni filosofiche, *l'orientamento sessuale o l'identità di genere*, l'appartenenza sindacale *e le relative attività, e il trattamento di dati biometrici o di* dati relativi *allo* stato di salute o alla vita sessuale *dell'interessato*. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 138
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello **più elevato** di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che **soltanto** il metodo "push" offra un livello di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

Or. en

Emendamento 139

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano, Elissavet Vozemberg, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori

aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei** trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei **e gli operatori economici diversi dai vettori aerei**.

Or. en

Emendamento 140
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei **che già raccolgono e trattano i dati PNR a fini commerciali e operano voli internazionali da o verso il territorio degli Stati membri. Nel caso in cui i dati PNR siano gestiti dagli operatori del servizio telematico di prenotazione (CRS), si applica il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).**

Or. en

Emendamento 141

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione sostiene gli orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). È pertanto necessario basarsi su questi orientamenti per adottare i formati di dati supportati dai vettori aerei per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri. Ne consegue che i formati di dati supportati e i pertinenti protocolli applicabili al trasferimento di dati a cura dei vettori aerei debbano essere adottati in conformità della procedura consultiva di cui al regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [.....].

Emendamento

(16) La Commissione sostiene gli orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). È pertanto necessario basarsi su questi orientamenti per adottare i formati di dati supportati dai vettori aerei **e da altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali** per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri. Ne consegue che i formati di dati supportati e i pertinenti protocolli applicabili al trasferimento di dati a cura dei vettori aerei **e di altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali** debbano essere adottati in conformità della procedura consultiva di cui al regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [.....].

Or. en

Emendamento 142

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche

pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR **e non rispettino i diritti fondamentali dei passeggeri, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali nella compilazione di tali elenchi.** In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Or. it

Emendamento 143

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano, Elissavet Vozemberg, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei **e agli operatori economici diversi dai vettori aerei** di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei **e degli operatori economici diversi dai vettori aerei** che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero

di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Or. en

Emendamento 144

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, **o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.**

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei **e ad altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali** di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei **e di altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali** che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto.

Or. en

Emendamento 145

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR **e di protezione di tali dati**. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Or. en

Emendamento 146

Sophia in 't Veld, Gérard Deprez

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È opportuno che a livello dell'UE si prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero

compromettere la realizzazione degli obiettivi di base del presente regolamento, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 147

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 148

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ad alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 149
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi ***di natura transnazionale***.

Or. en

Emendamento 150
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi ***di natura transnazionale***.

Or. en

Emendamento 151
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ciascuno Stato membro ***dovrebbe*** impegnarsi a valutare le minacce potenziali ***connesse*** ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

Emendamento

(18) ***I tribunali di*** ciascuno Stato membro ***dovrebbero*** impegnarsi a valutare le minacce potenziali ***e la necessità e proporzionalità del trattamento dei dati***

PNR in relazione ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

Or. en

Emendamento 152
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino **gravemente**, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale **o** etnica, **sulle** opinioni politiche, **sulle convinzioni religiose o filosofiche**, **sull'**appartenenza sindacale dell'interessato, **sul** suo stato di salute **o sul suo orientamento** sessuale.

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale, etnica **o sociale**, **le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali**, **le** opinioni politiche **o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, le tendenze sessuali o l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita** sessuale.

Or. it

Emendamento 153
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, **del diritto**

alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale o** etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale **dell'interessato, sul suo** stato di salute o **sul suo** orientamento sessuale.

alla protezione della vita privata e del diritto alla non discriminazione, **conformemente agli articoli 7, 8 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine etnica **o sociale, sul colore della pelle, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua**, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale, **sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sullo** stato di salute o **sull'orientamento** sessuale **dell'interessato**.

Or. en

Emendamento 154

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale o** etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale **dell'interessato, sul suo** stato di salute o **sul suo** orientamento sessuale.

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sul sesso, sulla razza**, sull'origine etnica **o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua**, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale, **sull'appartenenza a una minoranza**

nazionale, sullo stato di salute o
sull'orientamento sessuale
dell'interessato, come sancito dall'articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 155

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche ***negative*** per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni ***religiose o*** filosofiche, sull'appartenenza sindacale ***dell'interessato***, sul ***suo*** stato di salute o ***sul suo orientamento*** sessuale.

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, ***sulla religione o*** sulle convinzioni filosofiche, ***sull'orientamento sessuale o l'identità di genere***, sull'appartenenza sindacale ***e le relative attività***, sul ***trattamento di dati biometrici o di dati relativi allo*** stato di salute o ***alla vita*** sessuale ***dell'interessato.***

Or. en

Emendamento 156

Michał Boni

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla

protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, **conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 157
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze **giuridiche** negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale, **sociale** o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 158
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) I risultati del trattamento dei dati PNR non devono in alcun caso essere utilizzati dagli Stati membri per aggirare i loro obblighi ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e del suo protocollo del 1967 e neppure per negare ai richiedenti asilo la possibilità di ricorrere a vie legali sicure ed efficaci verso il territorio dell'UE per esercitare il loro diritto alla protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 159
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero ***condividere*** i dati PNR che ricevono, ***quando il trasferimento è*** necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa

(20) Gli Stati membri dovrebbero ***mettere a disposizione delle Unità d'informazione sui passeggeri degli altri Stati membri*** i dati PNR che ricevono ***sulla base di un sistema "hit/no hit". Su richieste specifiche in merito a determinati voli o individui, per un massimo di sei mesi, ove ciò sia*** necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale, i dati PNR possono essere trasferiti all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro. In ogni caso, le Unità d'informazione sui passeggeri trasmettono***

alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

immediatamente i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria ***con un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione n. 108 e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. en

Emendamento 160

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di

terrorismo e **dei** reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

terrorismo e **di alcuni tipi di** reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. en

Emendamento 161

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Nadine Morano, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Brice Hortefeux, Monica Macovei, Rachida Dati, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando **il trasferimento** è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono

Emendamento

(20) Gli Stati membri **ed Europol** dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando **ciò** è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **o di prevenzione di immediate e gravi minacce**

incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

alla sicurezza pubblica. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ *GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.*

⁴⁰ *GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.*

Or. en

Motivazione

I dati PNR dovrebbero essere scambiati per la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, per esempio nel caso di Ebola o di altre pandemie.

Emendamento 162

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *di natura transnazionale*. Le disposizioni della

incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria ***e non nuocere alla tutela della vita privata e dei dati personali.***

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. it

Emendamento 163 **Ana Gomes**

Proposta di direttiva **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale.*** Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio,

l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. en

Emendamento 164 **Cornelia Ernst**

Proposta di direttiva **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰.

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea

Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. en

Emendamento 165 **Jan Philipp Albrecht**

Proposta di direttiva **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)³⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge⁴⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

³⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁴⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. en

Emendamento 166

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La raccolta di dati PNR a livello europeo può essere necessaria a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Le disposizioni del presente regolamento non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)^{1 bis} e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge^{1ter}. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

^{1 bis} GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

^{1 ter} GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 167

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. ***Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.***

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale.***

Or. en

Emendamento 168

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. ***Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un***

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere ***necessario e*** proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale.*** Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che i

periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che *dopo un periodo iniziale* i dati siano *resi anonimi* e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

dati siano *immediatamente mascherati* e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Or. en

Emendamento 169
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *di natura transnazionale*. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi (*mascherati*) e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate, *sotto controllo giudiziario*.

Or. en

Emendamento 170

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. **Tenuto conto della loro natura e uso**, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo **abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini**. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**. È necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo **strettamente necessario al loro utilizzo nelle indagini e distrutti definitivamente trascorso il periodo di conservazione previsto dalla presente direttiva**. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Or. it

Emendamento 171

Michał Boni

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è

necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano *resi anonimi* e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano *mascherati* e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Or. en

Emendamento 172
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano *resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate*.

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano *cancellati, a meno che non siano necessari per indagare e perseguire specifici reati di terrorismo e reati gravi di natura transnazionale*.

Or. en

Emendamento 173

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Esteban González Pons, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Elissavet Vozemberg, Arnaud Danjean, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Michał Boni, Frank Engel, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È opportuno che i dati PNR siano trattati il più possibile in modo mascherato al fine di garantire il massimo livello di protezione dei dati, impedendo a coloro che hanno accesso ai dati mascherati di identificare una persona e capire quali persone sono collegate a tali dati. La reidentificazione dei dati mascherati è possibile soltanto a determinate condizioni garantendo un livello elevato di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

La reidentificazione dei dati mascherati deve avvenire a condizioni rigorose e soltanto previa autorizzazione di un'autorità competente.

Emendamento 174

Sophia in 't Veld, Filiz Hyusmenova

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) I dati PNR consentono di trarre conclusioni molto precise sulle vite private delle persone in relazione alle quali sono conservati i dati, quali le abitudini di vita quotidiana, i luoghi di residenza

permanente o temporanea, gli spostamenti quotidiani o di altro tipo, le attività svolte, le relazioni sociali e gli ambienti frequentati, e considerando che i dati sono conservati e successivamente utilizzati senza che il passeggero ne sia informato è probabile che nella mente degli interessati si generi la sensazione che le loro vite private sono costantemente sorvegliate.

Or. en

Emendamento 175
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Or. en

Emendamento 176

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la **decisione quadro 2008/977/GAI** del Consiglio, del **27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**⁴¹ (di seguito "**decisione quadro 2008/977/GAI**").

⁴¹ *GUL 350 del 30.12.2008, pag. 60.*

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la **direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, e con l'elevato livello di protezione offerto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione n. 108 e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.**

Or. en

Emendamento 177

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato

membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la **decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**⁴¹ (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI").

membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con **l'acquis europeo in materia di protezione dei dati, inclusi gli obblighi specifici al riguardo di cui alla presente direttiva.**

⁴¹ *GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.*

Or. en

Motivazione

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non offre un livello di protezione dei dati adeguato nel contesto del trattamento dei dati PNR.

Emendamento 178
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale⁴¹ (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI").

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale⁴¹ (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI") **e sue successive**

modificazioni.

⁴¹ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

⁴¹ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Or. it

Emendamento 179

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non offre un livello di protezione dei dati adeguato nel contesto del trattamento dei dati PNR.

Emendamento 180

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In considerazione del diritto alla

AM\1058388IT.doc

Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla

85/182

PE554.742v04-00

protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla **decisione quadro 2008/977/GAI**.

protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla **direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, e con l'elevato livello di protezione offerto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione n. 108 e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo**.

Or. en

Emendamento 181
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali e dell'obbligo di controllo indipendente, i poteri delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati dovrebbero essere gli stessi di quelli previsti dalla decisione quadro 2008/977/GAI.

Or. en

Emendamento 182
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni **scritte chiare e** accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Or. fr

Emendamento 183
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate **e complete** sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Or. en

Emendamento 184
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) *In ordine al diritto del* passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento

(25) *Il* passeggero **ha il diritto imprescindibile** di essere informato del trattamento dei propri dati personali, *e* gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri **nonché relative ai loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione o blocco e di proporre ricorso giurisdizionale.**

Or. it

Emendamento 185
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri **nonché sui loro diritti in qualità di interessati.**

Or. en

Emendamento 186

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate, ***facilmente comprensibili e accessibili***, sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

Or. en

Emendamento 187

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla ***decisione quadro 2008/977/GAI***. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla ***direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati***. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili

ai dati personali trasferiti nel paese terzo, **nonché all'elevato livello di protezione offerto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione n. 108 e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.**

Or. en

Emendamento 188
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR ***dagli Stati membri*** ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso ***e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI***. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso, ***sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo***. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. ***Qualora l'autorità nazionale di controllo riscontri che il trasferimento a un paese terzo viola un qualsiasi principio di cui alla presente direttiva, detta autorità ha il diritto di sospendere il flusso di dati verso il paese in questione.***

Or. en

Motivazione

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non offre un livello di protezione dei dati adeguato nel contesto del trattamento dei dati PNR ai paesi terzi.

Emendamento 189
Michał Boni

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo, ***nonché al principio della necessità e proporzionalità di detto trasferimento.***

Or. en

Emendamento 190
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e ***conformemente alla*** decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e ***soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della*** decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo,

in particolare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco e di proporre ricorso giurisdizionale.

Or. it

Emendamento 191
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI, **e soltanto sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e detto paese terzo**. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 192
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso **e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI**. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di

essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 193
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'autorità nazionale di controllo istituita in virtù della **decisione quadro 2008/977/GAI** dovrebbe essere altresì incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni della presente direttiva e di sorvegliarne l'applicazione e l'attuazione.

Emendamento

(27) L'autorità nazionale di controllo **che sarà** istituita in virtù della **direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati**, dovrebbe essere altresì incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni della presente direttiva e di sorvegliarne l'applicazione e l'attuazione.

Or. en

Emendamento 194
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'autorità nazionale di controllo istituita in virtù della decisione quadro 2008/977/GAI dovrebbe essere altresì

Emendamento

(27) L'autorità nazionale di controllo istituita in virtù della decisione quadro 2008/977/GAI dovrebbe essere altresì

incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni della presente direttiva e di sorvegliarne *l'applicazione e l'attuazione*.

incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni della presente direttiva e di sorvegliarne *la corretta* applicazione e attuazione.

Or. it

Emendamento 195

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'autorità nazionale di controllo *istituita in virtù della decisione quadro 2008/977/GAI* dovrebbe essere altresì incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni della presente direttiva e di sorvegliarne l'applicazione e l'attuazione.

Emendamento

(27) L'autorità nazionale di controllo dovrebbe essere altresì incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni della presente direttiva e di sorvegliarne l'applicazione e l'attuazione.

Or. en

Emendamento 196

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Il garante europeo della protezione dei dati e l'autorità nazionale di controllo che sarà istituita in virtù della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, dovrebbero essere altresì

incaricati di sorvegliare e dare consulenza in merito all'attuazione e applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 197
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 198
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 199
Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto

soppresso

delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

Or. en

Emendamento 200
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 201

Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

I dati PNR non possono essere trattati per scopi che vanno al di fuori della limitazione della finalità.

Emendamento 202

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità

Emendamento

*(28) Gli Stati membri **non possono utilizzare i** dati PNR per finalità diverse **rispetto a** quelle previste **dalla** presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva. È*

diverse *da* quelle previste *nella* presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, ***riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione.*** È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

Or. it

Emendamento 203

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Artis Pabriks, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. ***È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.***

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione.

Or. en

Emendamento 204
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La presente direttiva ***non pregiudica*** la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, ***purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.***

Emendamento

(28) La presente direttiva ***esclude*** la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 205
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) I dati PNR non possono essere trattati per scopi al di fuori della limitazione della finalità.

Or. en

Emendamento 206

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei **fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia** di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei dovranno **fare riferimento a un modello unico di raccolta di dati PNR** da trasmettere **all'Unità di informazione sui passeggeri in modo da evitare di correre il rischio** di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Or. it

Emendamento 207

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei **e gli operatori commerciali diversi dai vettori aerei** fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di

informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Or. en

Emendamento 208
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale.***

Or. en

Emendamento 209

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei **e gli altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali** fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Or. en

Emendamento 210

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione

europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 211
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla non discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati e le sue disposizioni sono in linea con la **decisione quadro 2008/977/GAI**. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla **decisione quadro 2008/977/GAI**.

Emendamento

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla non discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati e le sue disposizioni sono in linea con la **direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati**. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla **direttiva sulla protezione dei dati (xx/xx/20xx)**.

Emendamento 212
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita privata *e* il diritto alla non discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 *e* 21 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati e le sue disposizioni sono in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla non discriminazione *e i diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*, tutelati dagli articoli 8, 7, 21, **47 e 48** della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati e le sue disposizioni sono in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 213
Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita

Emendamento

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita

privata e il diritto alla non discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati *e le sue disposizioni sono in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI*. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla decisione quadro 2008/977/GAI.

privata e il diritto alla non discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Or. en

Emendamento 214
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, ai sensi del presente regolamento devono essere subordinati al livello di protezione dei dati personali stabilito dal loro diritto nazionale, conforme alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx/xx/201x, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 215

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx/xxx/20xx, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento a meno che il trattamento non sia effettuato dalle autorità designate o di controllo degli Stati membri ai fini di prevenzione, accertamento o indagine nei confronti di altri reati gravi.

Or. en

Emendamento 216

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Considerando 31 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 quater) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli

organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare gli articoli 21 e 22 sulla riservatezza e sulla sicurezza del trattamento, si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in applicazione del presente regolamento. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne la responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi, tenendo presente che la protezione dei dati è un fattore chiave per il successo operativo del sistema PNR dell'UE e che la sicurezza dei dati, l'elevata qualità tecnica e la legittimità delle consultazioni sono elementi essenziali per assicurare il regolare e corretto funzionamento del sistema PNR dell'UE.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 217 **Jan Philipp Albrecht**

Proposta di direttiva **Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque anni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **resi anonimi dopo un periodo brevissimo**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR **specifici** per un periodo massimo di **trenta giorni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **mascherati immediatamente**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello

elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 218

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque anni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **resi anonimi dopo un periodo brevissimo**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **trenta giorni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **mascherati immediatamente**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere

affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 219

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque anni**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **resi anonimi** dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **un anno**, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **mascherati** dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 220

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque** anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché **un'**autorità nazionale **di controllo** indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **due** anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati **definitivamente**; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili **e ogni tipo di discriminazione diretta o indiretta effettuata sulla base dei dati raccolti**. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché **l'**autorità nazionale indipendente **di supervisione prevista dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**, sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di **trattamento dei dati PNR con l'obbligo di segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni riscontrate nelle modalità di trasferimento e** trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. it

Emendamento 221
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque** anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **due** anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 222

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Elissavet Vozemberg, Arnaud Danjean, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Artis Pabriks, Monica Macovei, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **cinque** anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere **resi anonimi** dopo **un periodo brevissimo**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, **gli Stati membri sono tenuti a** provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente **sia incaricata** di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di **sette** anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati **in modo permanente**; i dati devono essere **mascherati** dopo **sei mesi**; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, **si deve** provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente **e in particolare il suo responsabile della protezione dei dati siano incaricati** di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 223
Ana Gomes, Emilian Pavel

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi (**mascherati**) dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 224
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) In particolare, il campo di

applicazione del presente regolamento è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di trenta giorni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere mascherati immediatamente; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. La Commissione deve altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 225 Cornelia Ernst

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e

Emendamento

(33) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e

all'applicazione della presente direttiva]
OPPURE *[Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].*

all'applicazione della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 226
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) I risultati del trattamento dei dati PNR non devono in alcun caso essere utilizzati dagli Stati membri per aggirare i loro obblighi ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e del suo protocollo del 1967 e neppure per negare ai richiedenti asilo la possibilità di ricorrere a vie legali sicure ed efficaci verso il territorio dell'UE per esercitare il loro diritto alla protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 227

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Elissavet Vozemberg, Arnaud Danjean, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione **dei passeggeri dei voli internazionali da e verso** gli Stati membri, così come il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.

Emendamento

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione **relativi ai voli passeggeri tra** gli Stati membri **dell'UE e i paesi terzi, i voli intra-UE e i voli nazionali**, così come il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.

Or. en

Emendamento 228

Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli internazionali da e verso gli Stati membri, così come **il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.**

Emendamento

1. La presente direttiva dispone **le condizioni per** il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli internazionali da e verso gli Stati membri, così come **l'uso, la conservazione e lo scambio di quei dati a cura degli Stati membri.**

Or. en

Emendamento 229

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli *internazionali da e verso gli Stati membri*, così come *il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.*

Emendamento

1. La presente direttiva dispone *le condizioni per* il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli *tra l'Unione e i paesi terzi*, così come *l'uso, la conservazione e lo scambio di quei dati a cura degli Stati membri.*

Or. en

Emendamento 230

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri *dei* voli internazionali *da e verso* gli Stati membri, così come *il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.*

Emendamento

1. La presente direttiva dispone *le condizioni per* il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri *di* voli internazionali *preselezionati tra* gli Stati membri *e i paesi terzi*, così come *l'uso, la conservazione e lo scambio di quei dati a cura degli Stati membri.*

Or. en

Emendamento 231

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica inoltre agli operatori economici diversi dai vettori aerei che raccolgono o conservano dati PNR sui voli passeggeri che devono atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure devono partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, ai voli intra-UE e ai voli nazionali;

Or. en

Emendamento 232

Sophia in 't Veld, Gérard Deprez

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli internazionali da e verso l'Unione europea, così come il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 233

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Jörg Leichtfried, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva non si applica ai voli all'interno del territorio dell'Unione né a mezzi di trasporto diversi dagli aeromobili.

Or. en

Emendamento 234

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I dati PNR raccolti in conformità della presente direttiva non possono essere usati a fini di controllo delle frontiere.

Or. en

Emendamento 235
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo *per le seguenti finalità:*

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo ***allo scopo di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.***

soppresso

soppresso

Or. it

Emendamento 236
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità:

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità ***di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.***

soppresso

gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Emendamento 237

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le *seguenti* finalità:

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le finalità *di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.*

soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 238
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per *le seguenti* finalità:

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva *sui voli internazionali* possono essere trattati solo per *prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. I dati PNR non sono usati per altre* finalità.

soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 239

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano, Kinga Gál, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le *seguenti finalità*:

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per *prevenire, accertare, indagare e*

perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o per prevenire immediate e gravi minacce alla sicurezza pubblica.

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

soppresso

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Emendamento 240
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le *seguenti finalità*:

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per *prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale definiti all'articolo 2, lettera i), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.*

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

soppresso

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Emendamento 241
Ana Gomes, Marju Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le **seguenti finalità**:

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le finalità **di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).**

soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 242
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Hugues Bayet, Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per **le seguenti finalità**:

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per **prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale definiti all'articolo 2, lettera i), e conformemente all'articolo 4, paragrafo**

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

2.

soppresso

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Emendamento 243

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le **seguenti finalità**:

(a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per ***prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e alcuni tipi di reati gravi di natura transnazionale definiti all'articolo 2, lettera i), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.***

soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 244
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati PNR raccolti conformemente al presente regolamento sui voli internazionali possono essere trattati solo per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. I dati PNR non sono usati per altre finalità.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 245
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva non possono essere trattati in caso di reati minori che sono punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo inferiore a tre anni ai sensi al diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 246
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva non possono essere trattati in caso di reati minori che sono punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale inferiore a tre anni ai sensi al diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 247
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La presente direttiva non si applica ai voli all'interno dell'Unione né a mezzi di trasporto diversi dagli aeromobili.

Or. en

Emendamento 248
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in

a) "vettore aereo **o qualsiasi altro operatore economico commerciale**",

corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;

un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;

Or. fr

Motivazione

Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen ; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte. La mention "tout autre opérateur économique à titre commercial" vise à inclure les dossiers de réservation détenus par certains acteurs économiques tels que les voyagistes ou les tours opérateurs, intervenant dans les processus des vols de type Charter, et qui ne sont pas toujours communiqués aux transporteurs. Cette situation est de nature à constituer une faille importante dans le périmètre de la directive et une inégalité de traitement dans les traitements entre les compagnies aériennes traditionnelles et les Charters.

Emendamento 249

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Marju Lauristin, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***a bis) "altro operatore commerciale",
un'impresa, società o operatore turistico
che può operare voli charter o prenotare
dei posti su un aeromobile;***

Or. en

Emendamento 250

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) "altro operatore aereo non commerciale", un'impresa privata che può operare aeromobili privati o voli merci privati;

Or. en

Emendamento 251

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Marju Lauristin, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi ***in entrambi i casi i voli di trasferimento o*** di transito;

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo ***o da un altro operatore commerciale o da un operatore aereo non commerciale*** che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi ***i voli charter, gli aeromobili privati, i voli merci privati e i voli di transito;***

Or. en

Emendamento 252
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio dell'Unione europea in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio dell'Unione europea con destinazione finale in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 253

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michal Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "volo intra-UE", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo in provenienza da uno Stato membro e con destinazione finale in un altro Stato membro, compresi i voli di trasferimento o di transito;

Emendamento 254

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michał Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) "volo nazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo in provenienza da uno Stato membro e con destinazione finale nello stesso Stato membro;

Emendamento 255

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero ***raccolte e conservate elettronicamente da vettori aerei, agenti di viaggio e altri soggetti che trattano dati PNR nell'ambito delle loro attività commerciali*** comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems,

DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Or. en

Emendamento 256
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità; ***i dati PNR constano dei campi dati elencati nell'allegato e non contengono dati sensibili che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la disabilità o l'orientamento sessuale del passeggero.***

Or. en

Motivazione

I dati PNR non dovrebbero includere dati sensibili che vanno oltre le finalità della direttiva e che potrebbero rivelare troppe informazioni personali e costituire la base di una discriminazione ingiustificata.

Emendamento 257

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero ***raccolte e conservate elettronicamente dal vettore aereo o da operatori economici diversi dai vettori aerei, nel normale corso della loro attività*** comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. ***I dati sui passeggeri includono i dati generati dai vettori aerei o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei per ciascun viaggio prenotato da qualunque passeggero o per suo conto, e registrati nei sistemi di prenotazione dei vettori, nei sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con funzionalità analoghe. I dati PNR constano dei campi dati di cui all'allegato;***

Or. en

Emendamento 258

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh, Emilian Pavel, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione *interessate* per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione *e di altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali interessati* per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Or. en

Emendamento 259

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems,

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems,

DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. ***I dati PNR constano dei campi dati di cui all'allegato;***

Or. it

Emendamento 260

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozenberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Emendamento

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo ***o dell'operatore economico diverso dal vettore aereo*** in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Or. en

Emendamento 261

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) "sistema di prenotazione", ***il*** sistema d'inventario ***interno del*** vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Emendamento

e) "sistema di prenotazione", ***qualunque*** sistema d'inventario ***usato dal*** vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Or. it

Emendamento 262

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "operatore economico diverso dal vettore aereo", l'operatore economico autorizzato, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che fornisce servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei passeggeri;

Or. en

Emendamento 263

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti alla banca dati *dell'autorità richiedente*;

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono *automaticamente* i dati PNR richiesti alla banca dati *dell'Unità d'informazione sui passeggeri*;

Or. en

Motivazione

Nel testo originale non è chiaro se i dati siano inviati dal vettore soltanto su richiesta o automaticamente. A scopo di chiarezza, quindi, è importante precisare che i dati sono trasferiti automaticamente (ciò significa che i vettori aerei non devono ricevere una

preventiva richiesta di trasmissione dei dati).

Emendamento 264

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Arnaud Danjean, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Tomáš Zdechovský, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR *richiesti* alla banca dati dell'autorità richiedente;

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei *e gli operatori economici diversi dai vettori aerei* trasferiscono i *loro* dati PNR *esistenti elencati all'allegato della presente direttiva* alla banca dati dell'autorità richiedente;

Or. en

Emendamento 265

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti, *elencati all'allegato della presente direttiva*, alla banca dati dell'autorità richiedente;

Or. fr

Emendamento 266

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR *richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente*;

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR *all'Unità di informazione sui passeggeri*;

Or. it

Emendamento 267

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "rendere anonimi i dati", operazione intesa a rendere gli elementi dei dati PNR dai quali poter risalire all'identità del passeggero non disponibili per l'utente, senza cancellarli.

Or. it

Emendamento 268

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Matera, Michal Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

Emendamento

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ***sulla lotta contro il terrorismo, modificata dalla decisione 2008/919/GAI del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 269

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Marju Lauristin

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "reati di terrorismo", i reati ***ai sensi del*** diritto nazionale ***di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI*** del Consiglio;

Emendamento

g) "reati di terrorismo", i reati ***definiti dal*** diritto nazionale, ***inclusi i viaggi a scopo di perpetrare, pianificare o preparare atti terroristici o per impartire o ricevere addestramento terroristico, conformemente alla risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo;***

Or. en

Emendamento 270
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Emendamento 271
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il

soppresso

trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

Or. en

Emendamento 272
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Emendamento 273
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza

soppresso

privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

Or. en

Emendamento 274

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Emendamento 275

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati PNR dovrebbe avvenire soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di alcuni reati gravi di natura transnazionale così come sancito dalla presente direttiva.

Emendamento 276

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza

soppresso

privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.;

Or. it

Emendamento 277

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Kinga Gál, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michal Boni, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Bocskor, Monica Macovei, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) "reati gravi", i reati *ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se* punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. ***Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;***

Emendamento

h) "reati gravi", i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro ***quali:***

- partecipazione a un'organizzazione criminale,

- tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, traffico illecito di organi e tessuti umani,

- *sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia, stupro, mutilazione genitale femminile,*
- *traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,*
- *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- *frode grave, frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, riciclaggio di proventi di reato, riciclaggio di denaro e falsificazione e contraffazione di monete,*
- *omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, furti con l'uso di armi,*
- *grave criminalità informatica e cybercriminalità,*
- *criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,*
- *falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, contraffazione e pirateria in materia di prodotti,*
- *dirottamento di aereo/nave,*
- *spionaggio e tradimento,*
- *traffico illecito di materie nucleari e radioattive e relativi precursori e reati connessi alla non proliferazione,*
- *reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.*

Or. en

Emendamento 278
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) "dati sensibili", i dati che rivelano il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato, così come sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché altri dati definiti sensibili ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 279
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) "spersonalizzazione mediante mascheramento dei dati", operazione che rende invisibili alcuni elementi di questi dati nell'interfaccia utente senza cancellarli.

Or. en

Emendamento 280

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Anna Hedh

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

- i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:*
- i) sono commessi in più di uno Stato;*
 - ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;*
 - iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
 - iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.*

soppresso

Or. en

Emendamento 281

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Artis Pabriks, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

- i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:*
- i) sono commessi in più di uno Stato;*
 - ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;*
 - iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
 - iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.*

Or. en

Emendamento 282

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui ***all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio***, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a ***tre*** anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui ***all'allegato II***, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a ***quattro*** anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Or. en

Emendamento 283

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ***se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale*** di uno Stato ***membro, e se:***

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i ***seguenti*** reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ***purché siano commessi in più di uno Stato o siano commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato, oppure siano commessi in uno Stato ma coinvolgano un gruppo di criminalità organizzata dedito ad attività criminali in più di uno Stato, oppure siano commessi in uno Stato ma abbiano conseguenze sostanziali in un altro Stato:***
- partecipazione a un'organizzazione

criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- traffico di stupefacenti,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- riciclaggio di proventi di reato,
- corruzione,
- criminalità informatica,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte Penale internazionale.

Gli Stati membri possono escludere i reati che, ai sensi del loro ordinamento giuridico, sono punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale inferiore a tre anni.

Or. en

Emendamento 284
Marju Lauristin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ***se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale*** di uno

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i ***seguenti*** reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ***purché siano commessi in più di uno Stato o in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato, oppure siano***

Stato *membro*, e se:

commessi in uno Stato ma coinvolgono un gruppo di criminalità organizzata dedito ad attività criminali in più di uno Stato, oppure siano commessi in uno Stato ma abbiano conseguenze sostanziali in un altro Stato:

- *partecipazione a un'organizzazione criminale,*
- *tratta di esseri umani,*
- *sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia*
- *traffico di stupefacenti,*
- *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- *traffico illecito di organi e tessuti umani,*
- *criminalità informatica e cybercriminalità,*
- *reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte Penale internazionale.*

Gli Stati membri possono escludere i reati che, ai sensi del loro ordinamento giuridico, sono punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale inferiore a tre anni.

Or. en

Emendamento 285
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale **di cui all'articolo 2, paragrafo 2**, della decisione quadro **2002/584/GAI** del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i **seguenti** reati ai sensi del diritto nazionale: **tratta di esseri umani, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la**

misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il traffico illecito di stupefacenti, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, e il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi dell'articolo 2 ter della direttiva 2008/51/CE del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se

Or. en

Emendamento 286

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Jörg Leichtfried, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Péter Niedermüller, Miriam Dalli, Tanja Fajon

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di *cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:*

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i *seguenti* reati ai sensi del diritto nazionale: *tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico illecito di stupefacenti e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi se:*

Or. en

Emendamento 287
Emilian Pavel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di *cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:*

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale: *tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, cybercriminalità e altra criminalità informatica e traffico illecito di munizioni ed esplosivi se:*

Or. en

Emendamento 288
Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Cecilia Wikström, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale *di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:*

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i *seguenti* reati ai sensi del diritto nazionale:

- *partecipazione a un'organizzazione criminale,*
- *terrorismo,*
- *tratta di esseri umani,*

- *sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,*
 - *traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,*
 - *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
 - *corruzione,*
 - *frode ed evasione fiscale,*
 - *riciclaggio di proventi di reato,*
 - *falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro,*
 - *criminalità informatica,*
 - *criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,*
 - *omicidio volontario, lesioni personali gravi,*
 - *traffico illecito di organi e tessuti umani,*
 - *stupro,*
 - *rapimento, sequestro e presa di ostaggi,*
 - *sequestro di minori, incluso il sequestro da parte dei genitori,*
 - *furti organizzati o con l'uso di armi,*
 - *traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,*
 - *traffico illecito di minerali,*
 - *falsificazione di mezzi di pagamento,*
 - *traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,*
 - *traffico illecito di materie nucleari e radioattive,*
 - *reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,*
- se punibili conformemente al diritto nazionale *dello* Stato membro *con una pena detentiva o una misura di sicurezza*

privativa della libertà personale inferiore a tre anni, e se;

Or. en

Emendamento 289

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i ***seguenti*** reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio: ***tratta di esseri umani, traffico illecito di stupefacenti e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi***, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Or. en

Emendamento 290

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i ***seguenti*** reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio:

Stato membro, e se:

- *partecipazione a un'organizzazione criminale,*
- *terrorismo,*
- *tratta di esseri umani,*
- *sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,*
- *traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,*
- *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- *riciclaggio di proventi di reato,*
- *criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,*
- *omicidio volontario, lesioni personali gravi,*
- *traffico illecito di organi e tessuti umani,*
- *rapimento, sequestro e presa di ostaggi,*
- *falsificazione di mezzi di pagamento,*
- *traffico illecito di materie nucleari o radioattive,*
- *reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,*
- *dirottamento di aereo/nave,*
- *sabotaggio,*

se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Or. it

Emendamento 291

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) sono commessi in più di uno Stato;

soppresso

Or. en

Emendamento 292

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;

soppresso

Or. en

Emendamento 293

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

soppresso

Or. en

Emendamento 294

Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – punto iv

Testo della Commissione

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 295

Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – punto iv

Testo della Commissione

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

Emendamento

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato;

Or. en

Emendamento 296

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Michał Boni, Frank Engel, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) "mascheratura", operazione intesa a rendere alcuni elementi dei dati PNR indecifrabili per l'utente, senza cancellarli (p.es. mediante l'applicazione di una

funzione avanzata di crittografia agli elementi dei dati testuali in chiaro che rendono identificabile un passeggero); gli elementi che vengono resi indecifrabili devono includere tutti gli elementi che rendono un passeggero identificabile. Dati testuali in chiaro identici danno luogo a dati mascherati identici per consentire il riscontro dei dati senza identificare le persone alle quali si riferiscono.

Or. en

Emendamento 297

Sophia in 't Veld, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Petr Ježek

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'elenco di reati gravi di natura transnazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), è rivisto e aggiornato di conseguenza nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 298

Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *di natura*

sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

transnazionale, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale **devono essere individui di comprovata integrità e competenza** e possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti. **All'interno delle Unità d'informazione sui passeggeri è nominato un funzionario responsabile della protezione dei dati indipendente con il compito di supervisionare le attività dell'Unità d'informazione sui passeggeri, in particolare verificare che il trasferimento dei dati alle autorità competenti avvenga nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla presente direttiva e dalla decisione quadro 2008/977/GAI e riportare all'autorità nazionale di controllo eventuali violazioni riscontrate.**

Or. it

Emendamento 299
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. **L'Unità d'informazione sui passeggeri è**

funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

incaricata altresì di scambiare i dati PNR o i risultati del loro trattamento con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri, conformemente all'articolo 7, e di trasferire i dati PNR o i risultati del loro trattamento a Europol, conformemente all'articolo 7 bis. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Or. en

Emendamento 300
Ana Gomes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei **e altri operatori commerciali o operatori aerei non commerciali**, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Or. en

Emendamento 301
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri", **la quale è l'unica autorità** incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. **Le Unità d'informazione sui passeggeri sono incaricate altresì dello scambio dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento tra Stati membri e con Europol, conformemente all'articolo 7.** I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di protezione e sicurezza dei dati, è importante specificare che l'Unità d'informazione sui passeggeri è l'unica autorità responsabile di raccogliere, conservare, analizzare i dati PNR e trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5 e a Europol; in altri termini, nessun'altra autorità svolge le stesse funzioni. È importante inoltre specificare tutte le funzioni dell'Unità d'informazione sui passeggeri in un unico articolo, compresa la funzione di scambio dei dati PNR.

Emendamento 302
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce *o designa* un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, *o una sua sezione* che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di *raccogliere* i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di *ricevere* i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Or. en

Emendamento 303

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeroen Lenaers, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Arnaud Danjean, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Frank Engel, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi *e di prevenzione di immediate e gravi minacce alla sicurezza pubblica*, o una sua sezione

raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e *analizzarli* e di trasmettere i risultati di tale *analisi* alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei *e gli operatori economici diversi dai vettori aerei*, di conservarli e *trattarli* e di trasmettere i *dati PNR o i* risultati di tale *trattamento* alle autorità competenti di cui all'articolo 5. *L'Unità d'informazione sui passeggeri è incaricata altresì di scambiare i dati PNR o i risultati di tale trattamento con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri, conformemente all'articolo 7.* I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti. *Essa è dotata di risorse adeguate per svolgere le proprie funzioni.*

Or. en

Emendamento 304
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di *effettuare le valutazioni di rischio conformemente all'articolo 4 nonché di* raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento 305
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **di natura transnazionale**, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento 306
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e **di alcuni tipi di** reati gravi **di natura transnazionale**, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità

raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

d'informazione sui passeggeri" incaricata di ***effettuare le valutazioni di rischio conformemente all'articolo 4 nonché di*** raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Or. en

Emendamento 307
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tutti i membri dell'Unità d'informazione sui passeggeri che hanno accesso ai dati PNR ricevono un'apposita formazione sul trattamento di tali dati conformemente ai diritti fondamentali e ai principi sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 308
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I dati PNR resi anonimi trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis, sono ricevuti dalle Unità d'informazione sui passeggeri, conformemente all'articolo 9.

Emendamento 309

Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Ana Gomes, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Unità d'informazione sui passeggeri è incaricata di scambiare i dati PNR o i risultati del loro trattamento con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri, conformemente all'articolo 7, e di trasmettere segnalazioni al sistema d'informazione Schengen, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 310

Emilian Pavel, Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Unità d'informazione sui passeggeri deve attuare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati, in particolare qualora ai fini del trattamento sia necessario trasmettere i dati nell'ambito di una rete, e da tutte le altre forme illecite di trattamento.

Emendamento 311

Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce una "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR dai vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 312

Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ibis. Considerata la natura sensibile del trattamento che deve essere effettuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri, gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva. Tutti i membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri che hanno accesso ai dati PNR ricevono un'apposita

formazione sul trattamento di tali dati conformemente ai diritti fondamentali e ai principi sulla protezione dei dati.

Or. fr

Emendamento 313
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), possono essere svolte soltanto da personale appositamente designato.

Or. en

Emendamento 314
Sophia in 't Veld, Gérard Deprez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. È opportuno che le banche dati che raccolgono i dati PNR dai vettori aerei siano ospitate dall'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica da direttiva a regolamento.

Emendamento 315

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Tutti i membri dell'Unità d'informazione sui passeggeri che hanno accesso ai dati PNR ricevono un'apposita formazione personalizzata sul trattamento di tali dati conformemente ai principi sulla protezione dei dati e ai diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 316

Sophia in 't Veld, Gérard Deprez

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. L'Unità d'informazione sui passeggeri nomina un responsabile della protezione e della riservatezza dei dati, affiancato da un funzionario aggiunto, incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati PNR e l'applicazione delle relative misure di salvaguardia. In particolare, il responsabile della protezione e della riservatezza dei dati riesamina periodicamente le norme sul trattamento automatizzato imposte dalle autorità competenti e formula raccomandazioni per garantirne la conformità con le disposizioni e le misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 317

Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Ana Gomes, Tanja Fajon, Emilian Pavel

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Le attività di cui all'articolo 9 bis (nuovo), paragrafo 4, sono svolte soltanto da personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri appositamente designato.

Or. en

Emendamento 318

Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Due o più Stati membri possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è proposta soltanto nel caso in cui l'opzione di un regolamento con un

sistema centralizzato sia adottata.

Emendamento 319
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Due o più Stati membri possono istituire **o designare** una stessa **autorità** che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento

2. Due o più Stati membri possono istituire una stessa **unità** che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri, **oppure designarne una, per esempio Europol**. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti, **oppure presso la sede dell'istanza nominata, per esempio presso Europol**, ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

Or. de

Emendamento 320
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione entro un mese dall'istituzione dell'Unità d'informazione sui passeggeri, e può aggiornare in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La soppressione è proposta soltanto nel caso in cui l'opzione di un regolamento con un sistema centralizzato sia adottata.

Emendamento 321

Emilian Pavel, Ana Gomes

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unità d'informazione sui passeggeri deve informare l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 12 prima di effettuare un'operazione di trattamento integrale o parziale.

Or. en

Emendamento 322

Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ciascuna Unità d'informazione sui passeggeri nomina un responsabile della protezione dei dati incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati PNR e di attuare le misure di salvaguardia.

Or. en

Emendamento 323
Sophia in 't Veld, Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri predispongono sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico delle persone che operano nelle Unità d'informazione sui passeggeri in caso di uso improprio o abuso dei dati PNR o di altre violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 324
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Jeroen Lenaers, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Mariya Gabriel, Michał Boni, Emil Radev, Frank Engel, Monica Macovei, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ciascuna Unità d'informazione sui passeggeri nomina un responsabile della protezione dei dati indipendente che provvede al controllo interno delle attività dell'Unità d'informazione sui passeggeri e vigila sull'intero trasferimento dei dati PNR alle altre autorità competenti, agli altri Stati membri e a Europol. Il responsabile della protezione dei dati segnala condotte scorrette nell'osservanza degli obblighi di protezione dei dati di cui alla presente direttiva.

Emendamento 325
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3bis. Gli Stati membri predispongono, conformemente al loro diritto nazionale, sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate a carico dei membri del personale delle Unità d'informazione sui passeggeri in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 326
Gérard Deprez, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Charles Goerens

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando lo sportello unico di cui all'articolo 7 della presente direttiva sarà operativo, gli Stati che lo desiderano potranno decidere che i dati PNR che devono essere trasmessi dai vettori aerei alla loro Unità d'informazione sui passeggeri siano direttamente trasmessi dai vettori aerei allo sportello unico, che provvederà a raccogliarli e a conservarli nel rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva. L'analisi di tali dati e la trasmissione dei risultati delle analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5 restano di competenza dell'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato

membro interessato.

Or. fr

Emendamento 327
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

*Responsabile della protezione dei dati
all'interno dell'Unità d'informazione sui
passeggeri*

- 1. Gli Stati membri dispongono che il capo dell'autorità pubblica responsabile per il funzionamento dell'Unità d'informazione sui passeggeri designi un responsabile della protezione dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Tale responsabile è selezionato sulla base delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, della sua conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati.*
- 2. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato del controllo interno del trattamento dei dati personali effettuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri. In particolare, il responsabile effettua campionamenti casuali del trattamento dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri per garantire il rispetto delle norme e procedure, segnatamente le garanzie in materia di protezione dei dati.*
- 3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e tempestivamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri.*

4. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile della protezione dei dati disponga dei mezzi per adempiere alle proprie funzioni e compiti in modo efficace e indipendente.

5. Il responsabile della protezione dei dati funge da punto di contatto per i passeggeri soggetti al trattamento dei dati su tutte le questioni riguardanti le attività di trattamento.

Or. fr

Emendamento 328
Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Responsabile della protezione dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri

1. Gli Stati membri dispongono che il capo dell'autorità pubblica responsabile per il funzionamento dell'Unità d'informazione sui passeggeri designi un responsabile della protezione dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Tale responsabile è selezionato sulla base delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, della sua conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati.

2. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato del controllo interno del trattamento dei dati personali effettuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri. In particolare, il responsabile effettua campionamenti casuali del trattamento dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri.

3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e tempestivamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile della protezione dei dati disponga dei mezzi per adempiere alle proprie funzioni e compiti in modo efficace e indipendente e non riceva istruzione alcuna per quanto riguarda l'esercizio della carica.

5. Il responsabile della protezione dei dati funge da punto di contatto per i passeggeri soggetti al trattamento dei dati su tutte le questioni riguardanti le attività di trattamento.

Or. en

Emendamento 329

Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Marju Lauristin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Hugues Bayet, Ana Gomes, Tanja Fajon, Emilian Pavel

**Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Responsabile della protezione dei dati

1. Gli Stati membri dispongono che il capo dell'autorità pubblica incaricato di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e di contribuire alla loro applicazione coerente in tutta l'Unione designi un responsabile della protezione dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile della protezione dei dati sia

designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri dispongono che il responsabile della protezione dei dati sia incaricato di:

a) sensibilizzare, informare e consigliare i membri dell'Unità d'informazione sui passeggeri in merito ai loro obblighi derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le misure e procedure tecniche e organizzative;

b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva;

d) garantire la conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare attraverso campionamenti casuali delle operazioni di trattamento dei dati;

e) garantire la conservazione della documentazione di cui agli articoli 11 septies (nuovo) e 11 octies (nuovo);

f) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 11 terdecies (nuovo) e 11 quaterdecies

(nuovo);

g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta, soprattutto su questioni riguardanti i trasferimenti di dati ad altri Stati membri o a paesi terzi;

h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei dati PNR e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

4. Gli Stati membri dispongono che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e tempestivamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il responsabile della protezione dei dati disponga dei mezzi per adempiere alle proprie funzioni e compiti di cui al presente articolo in modo efficace e indipendente e non riceva istruzione alcuna per quanto riguarda l'esercizio della carica.

6. Gli Stati membri dispongono che qualsiasi altra funzione professionale svolta dal responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i suoi compiti e le sue funzioni in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia luogo a un conflitto d'interessi.

7. Gli Stati membri dispongono che gli interessati hanno diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati, che funge da punto di contatto unico, su tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano.

8. Gli Stati membri provvedono affinché il nome e le informazioni di contatto del responsabile della protezione dei dati siano comunicati all'autorità di controllo

e al pubblico.

Or. en